

PNRR - Missione 1 Componente 1 Asse 1

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 5,
COMMA 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.4.2 DEL
PNRR –
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI**

CUP C54E21004810006

TRA

l'**Agenzia per l'Italia Digitale** (di seguito anche «**AgID**» o «**Agenzia**») con sede legale in Roma, via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, in persona del Direttore Generale *pro tempore* Ing. Francesco Paorici

E

la **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito anche «**PA**» o «**Amministrazione**») con sede legale in Trieste [TS], piazza Unità d'Italia, n. 1, C.F. 80014930327; p.iva 00526040324, in persona del Direttore Generale dott. Franco Milan, in qualità di Responsabile per la Transizione al Digitale

(di seguito anche indicate come «**Parti**»)

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 20 aprile 2021, con il quale è confermato l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale all'ing. Francesco Paorici, già conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 753, con cui il Direttore generale dott. Franco Milan è stato nominato Responsabile per la Transizione al Digitale in

combinato disposto con la delibera di Giunta regionale – gennaio 2023, n. --, con cui lo stesso è stato autorizzato alla stipula del presente Accordo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l'art.2;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e in particolare l'articolo 41, comma 1, che ha modificato l'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”.

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione approvato con Decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, concernente l'adozione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024” della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art.17 “Danno significativo agli obiettivi ambientali”;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, “Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241,

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “*Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia*”, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla “Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare:

VISTO l'articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'art. 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che attualmente prevede che “Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali,

le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, tra l'altro, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Unità di missione di livello dirigenziale generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di propria competenza, articolata in una posizione dirigenziale di livello generale e tre posizioni di livello dirigenziale non generale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare l'art. 1 commi 1037 - 1050;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e in particolare l'art.10 recante “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”;

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTA la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari -

Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTO Il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 della Ragione Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la Circolare del 11 luglio 2022, n. 1 - Unità di Missione PNRR - Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento;

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato sono stati conferiti l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri relative all’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;

CONSIDERATO che la Tabella A allegata al citato decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 6 agosto 2021 individua la PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) quale amministrazione titolare di risorse per l’investimento 1.4. della Misura 1.4.2.

CONSIDERATO che il PNRR nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 – Misura 1.4.2: “Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” destina 80.000.000,00 di euro per la diffusione di strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ad attività di comunicazione e disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati e altro.

Premesso che:

- in data 14/12/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) hanno stipulato un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione della Misura 1.4.2 – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1;
- l'AgID, in base al suddetto Accordo, è Soggetto attuatore della citata Misura 1.4.2;
- l'articolazione, la pianificazione e le azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target previsti per il miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego di risorse, sono dettati dal Piano Operativo previsti dall'Accordo in questione;
- in attuazione di detto Piano Operativo, l'AgID ha la responsabilità di realizzare il progetto “Inclusione dei cittadini: Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali”, volto a migliorare l'esperienza dell'utente, con particolare riguardo agli aspetti inclusivi relativi all'accessibilità dei servizi digitali erogati al pubblico, incluse le persone con disabilità, da parte di soggetti pubblici e privati;
- il Progetto si articola in tre principali target:
 1. verifiche di accessibilità di siti web e app di soggetti pubblici e privati (23.000)
 2. attività di diffusione della cultura dell'accessibilità su scala nazionale mediante iniziative di formazione e comunicazione, e sviluppo di web kit dedicati (120 iniziative)
 3. supporto specialistico e finanziamenti a 55 PA locali per migliorare l'accessibilità dei servizi digitali (*target europeo: 55 Regioni/ Città metropolitane/ Amministrazioni pubbliche locali con migliorata accessibilità ai servizi digitali entro giugno 2025*).
- la Misura 1.4.2 del PNRR “Citizen inclusion” miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali prevede il conseguimento delle seguenti milestone e target:

- Codice identificativo M1C1-00-ITA-9, T2 2022: Valutazione dell'accessibilità tecnica di 200 pagine web per ogni sito e 5 pagine di app, raggiungendo il 45% nel T2 2025 (Unità di misura: % di 23.000 siti web/APP)
 - Codice identificativo M1C1-00-ITA-10, T2 2025: Valutazione dell'accessibilità tecnica di 200 pagine web per ogni sito e 5 pagine di app. Gli obiettivi sono cumulativi, raggiungendo il 100% nel T2 2025 (Unità di misura: % di 23.000 siti web/APP)
 - Codice identificativo M1C1-144, T2 2025: AgID fornirà sostegno a 55 amministrazioni pubbliche locali, al fine di: fornire 28 esperti tecnici e professionali; ridurre il numero di errori del 50% su almeno 2 servizi digitali forniti da ciascuna amministrazione; diffondere e formare almeno 3 strumenti volti a riprogettare e sviluppare i servizi digitali più utilizzati di proprietà di ciascuna amministrazione e predisporre la relativa formazione; assicurarsi che almeno il 50% delle soluzioni accessibili alle TIC, tra cui hardware, software e tecnologie di assistenza, siano a disposizione di tutti i lavoratori disabili.
 - Codice identificativo M1C1-00-ITA-11, T2 2025: Iniziative di comunicazione/sensibilizzazione consistenti in: (i) webinar/eventi, (ii) white paper tecnici, (iii) set di dati aperti sul monitoraggio dei risultati dei test di accessibilità, (iv) condivisione di 6 webkit (Unità di misura: Numero di azioni di comunicazione/sensibilizzazione)
- le 55 PA locali identificate nel Piano operativo con il DTD sono: 19 Regioni, 2 Province Autonome, 14 Città metropolitane, 14 Comuni capoluogo di città metropolitane, 6 Comuni individuati in accordo con Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
 - il finanziamento a ciascuna PA locale ha l'obiettivo di:
 - assicurare che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità;
 - erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità;
 - ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su almeno 2 servizi digitali, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente.
 - per erogare il sostegno finanziario alla PA, l'AgID:
 - individua i criteri e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse;

- stipula un accordo a fronte di un piano operativo proposto dalla PA;
- monitora lo stato di avanzamento del piano operativo con la PA.
- per ricevere il sostegno finanziario da AgID, la PA:
 - risponde ad un questionario preliminare di assessment;
 - definisce un piano operativo sulla base degli obiettivi e delle risorse finanziarie assegnati da AgID;
 - esegue gli interventi concordati con AgID, rispettando le tempistiche, il raggiungimento degli obiettivi e le linee guida per la rendicontazione fornite.
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del d. lgs n. 50/2016 prevede che il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere delle condizioni ivi previste;
- con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che *“(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d. Lgs.50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l.241/1990, ai sensi del quale “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;*
- il presente Accordo persegue un fine d'interesse pubblico a beneficio e vantaggio della collettività, dallo stesso discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, pertanto, sia l'AgID sia la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia forniranno il proprio rispettivo contributo;

- nello specifico, rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento del target connesso al Supporto specialistico e finanziamento a 55 PA locali grazie al quale ottenere un miglioramento dell'accessibilità dell'Amministrazione;
- si rende pertanto necessario disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione in esame;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Premesse e definizioni

1. Le premesse, gli atti, i documenti richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. È altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato Piano Operativo, i cui contenuti sono condivisi dalle Parti e rientrano nell'oggetto dell'Accordo stesso.

Art. 2

Soggetto attuatore, Soggetto esecutore-sub attuatore e interesse pubblico comune alle parti

1. Nell'ambito delle procedure di attuazione degli interventi di cui al PNRR e, in particolare, delle previsioni di cui all'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale citato in premessa, l'AgID ha la responsabilità di Soggetto attuatore delle attività di finanziamento delle 55 PA locali di cui al successivo art. 3.
2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha la responsabilità di Soggetto esecutore-sub attuatore (in seguito anche "Soggetto esecutore") per la realizzazione delle attività previste dal Piano Operativo allegato al presente Accordo.
3. Le Parti ravvisano il reciproco comune interesse pubblico nella realizzazione del target di progetto connesso alla realizzazione delle attività di miglioramento dell'accessibilità della Regione autonoma

Friuli Venezia Giulia.

4. Nello specifico, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l'intervento di cui sopra, garantendo il raggiungimento di obiettivi e risultati riportati nel Piano Operativo di cui al successivo art. 3, comma 3.

Art. 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi nell'interesse comune:
 - assicurare che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità;
 - erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità;
 - ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su almeno 2 servizi digitali, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente.
2. Il Piano Operativo allegato al presente Accordo concernente la realizzazione delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, individua il dettaglio degli interventi, il relativo cronoprogramma e i costi.

Art. 4

Organizzazione attività, durata e referenti

1. Le attività di cui all'allegato Piano Operativo dovranno essere avviate dal Soggetto esecutore a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e dovranno essere portate a conclusione entro il 30 aprile 2025, ovvero nella diversa data concordata tra le Parti in sede di eventuale aggiornamento del medesimo Piano.
2. Il presente Accordo e il Piano Operativo allegato possono essere modificati/integrati nel periodo di efficacia, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione delle attività. Eventuali proroghe potranno essere concordate

per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

3. Ai fini dell'attuazione operativa del presente Accordo, le Parti designano i seguenti rispettivi referenti:
 - per l'AgID, Soggetto attuatore, il responsabile dell'Area “Iniziative Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
 - per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Soggetto esecutore, Luca Moratto, in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo.
4. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'altra Parte.
5. I referenti svolgono le funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:
 - garantiscono il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
 - evidenziano eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
 - concordano la riprogrammazione di eventuali economie accertate nel corso dell'attuazione delle attività previste dal Piano Operativo, da destinare a interventi coerenti con gli obiettivi del presente Accordo nell'ambito della Misura 1.4.2: “Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali” del PNRR;
 - assicurano che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.

Art.5

Obblighi delle Parti

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'AgID, Soggetto attuatore, si obbliga a:
 - garantire che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Soggetto esecutore, riceva tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l'esecuzione dei compiti previsti dall'allegato

Piano Operativo;

- informare il Soggetto esecutore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del presente Accordo, che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione nonché il controllo complessivo della misura;
- vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;
- vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/241;
- fornire *Linee Guida alla rendicontazione* entro 90 giorni dalla stipula del presente Accordo.

2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Soggetto esecutore, si obbliga a:

- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni dell'intervento, come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile appropriata per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021;
- effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione al Soggetto attuatore;
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- comunicare al Soggetto attuatore le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle

verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (ReGIS);
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblemata dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge 77/2021, come modificato dalla Legge 108/2021;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- rispettare il principio del DNSH (*Do No Significant Harm*) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
- garantire la realizzazione operativa degli interventi di cui al Piano Operativo allegato al presente Accordo nonché il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Soggetto attuatore;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dalla normativa comunque vigente in materia di affidamenti pubblici;
- dare piena attuazione agli interventi di miglioramento dell'accessibilità come previsto dal Piano Operativo allegato, garantendo l'avvio tempestivo delle attività e conseguire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati ivi previsti;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma;
- presentare all'AgID la rendicontazione della spesa, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 6.

Articolo 6

Risorse finanziarie e rendicontazione

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, l'AgID riconosce alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Soggetto esecutore, come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo allegato, l'importo di euro 670.880,00 (seicentosettantamilaottocentoottanta/00) IVA esclusa, a valere sui fondi previsti dalla Misura 1.4.2 – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1.
2. Per la realizzazione delle attività di formazione specificamente destinate ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del territorio di competenza del Soggetto esecutore, l'AgID riconosce alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo allegato, l'importo di euro 38.250,00 (trentottomiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa, a valere sui fondi previsti dalla Misura 1.4.2 – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Missione 1, Componente 1, Asse 1.
3. Successivamente al perfezionamento del presente Accordo, su richiesta del Soggetto esecutore, l'AgID rende disponibile a quest'ultimo, entro 30 giorni dalla richiesta e fermo restando la effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria, una quota di anticipazione fino al massimo del 10% dell'importo complessivo di cui al comma 1 e al comma 2.
4. Le successive richieste di trasferimento delle risorse finanziarie a titolo di rimborso fino ad un massimo del 80% dell'importo riconosciuto dovranno essere inoltrate dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a rendicontazione dello stato avanzamento lavori, unitamente alla specifica documentazione concernente ciascun atto giustificativo di spesa sostenuta nel periodo di riferimento, come da *Linee guida alla rendicontazione* di cui al precedente art. 5, comma 1.
5. Le suddette richieste sono approvate dall'AgID entro i successivi 30 giorni.
6. Ferma restando l'effettiva disponibilità della relativa provvista finanziaria, le risorse finanziarie successive alla quota di anticipazione di cui al precedente comma 1 sono rese disponibili a seguito della verifica di AgID della documentazione di spesa e di avanzamento del progetto trasmessa dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla stessa Agenzia su base quadrimestrale.
7. La richiesta relativa alla quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà resa disponibile entro 30 giorni sulla base della relazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvata dall'AgID, concernente la conclusione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dall'allegato Piano Operativo, fermo restando l'effettiva disponibilità della relativa

provvista finanziaria.

8. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo dovranno essere motivate e preventivamente comunicate al Soggetto attuatore e dallo stesso autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 20% della voce di costo indicata nel Piano Operativo.
9. Il Soggetto attuatore AgID verifica la corretta alimentazione del sistema informativo ReGiS da parte del Soggetto sub attuatore.

Art. 7

Proprietà industriale e intellettuale

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle soluzioni eventualmente acquisite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al termine delle procedure di gara è disciplinata dai relativi bandi secondo le leggi applicabili in materia.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 8

Risoluzione di controversie

3. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 9

Riduzione e revoca dei contributi

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art.6 comma 1, fino all'eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.
2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Soggetto esecutore si impegna a comunicare tempestivamente al Soggetto attuatore tali problematiche.
3. Qualora dalle verifiche del Soggetto attuatore risulti che il Soggetto Esecutore è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano Operativo, il medesimo Soggetto attuatore, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo al Soggetto esecutore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le parti si impegnano a concordare un piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.
4. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal Piano Operativo allegato e/o di mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, il Soggetto attuatore potrà revocare il contributo al Soggetto esecutore.
5. In caso di mancato raggiungimento dei target di cui al PNRR, per cause imputabili ad Enti terzi coinvolti nell'attuazione della Misura, il Soggetto esecutore risponderà nei confronti del Soggetto attuatore della perdita del finanziamento e si rivarrà direttamente nei confronti degli Enti terzi responsabili.
6. Il Soggetto attuatore adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto esecutore e/o agli Enti terzi, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dal Soggetto attuatore in raccordo

con l'Amministrazione titolare sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Art. 10

Risoluzione per inadempimento

1. L'AgID potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto esecutore non rispetti gli obblighi a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa AgID degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 11

Diritto di recesso

1. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti della controparte qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano circostanze di natura oggettiva e imprevedibile che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile la conduzione a termine.

Articolo 12

Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o

indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Ove nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Art. 13

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Qualsiasi comunicazione riguardante il presente Accordo e la sua applicazione avrà efficacia esclusivamente se effettuata tramite i seguenti indirizzi PEC:

- a) per l'AgID: protocollo@pec.agid.gov.it ;
- b) per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Art. 14

Efficacia e disposizioni finali

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha efficacia fino al 30 giugno 2025, o, in caso di proroghe, all'eventuale data successiva stabilita tra le Parti.
2. Il presente Accordo si compone di 14 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
3. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Per AgID

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE